



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Utilizzo dei pesci Garra rufa

La detenzione, l'utilizzo e l'allevamento professionali dei pesci Garra rufa sono soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio veterinario cantonale competente, il quale decide se l'utilizzo previsto giustifica il rilascio dell'autorizzazione e formula, in base alla relativa decisione, gli oneri necessari per la detenzione, l'utilizzo e il trattamento dei pesci.

Utilizzo a scopo medico

Garra rufa (o anche pesci dottori): ciprinidi che raggiungono una lunghezza massima di 12–14 cm con bocca a ventosa provvista di barbigli. I pesci vivono vicino al fondo e raccolgono il cibo nelle sue prossimità, sulle pietre ecc. Vivono in stormi e in natura si trovano soprattutto nelle acque termali del luogo di cura turco Kangal, dove l'offerta di cibo per questi pesci è scarsa. I pesci vengono impiegati come metodo terapeutico per alleviare disturbi come la psoriasi, la neurodermite o altre malattie cutanee dato che mordicchiano anche la pelle morta dei pazienti. Da alcuni tempi l'utilizzo medico di questi pesci è molto in voga anche in Svizzera. Sono diffusi due tipi di detenzione:

- per curare i pazienti, i pesci vengono spostati dal vivaio (acquario) in una vasca terapeutica;
- il paziente immerge le mani o i piedi direttamente nel vivaio dei pesci.

Le prescrizioni di diritto sanitario concernenti questo metodo terapeutico sono contenute nelle leggi cantonali in materia.

SPA con i pesci: utilizzo a scopo cosmetico/di wellness

L'USAV raccomanda alle autorità esecutive di respingere domande per l'utilizzo dei pesci Garra rufa a scopo cosmetico/di wellness (SPA con i pesci) richiamandosi all'articolo 3 lettera a e all'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn). Questo tipo di utilizzo viene considerato una lesione della dignità dell'animale non essendo giustificato da interessi preponderanti (strumentalizzazione eccessiva). L'utilità per l'uomo è quindi reputata meno importante dell'aggravio arrecato all'animale.

L'articolo 4 capoverso 2 prescrive inoltre che nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale o porlo in stato d'ansietà e questo principio non verrebbe rispettato dato che l'utilizzo dei pesci porta obbligatoriamente a una situazione di stress legata a un notevole rischio di lesioni (in particolare nel momento in cui vengono spostati in un altro acquario).

Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici

Per la detenzione e l'allevamento professionali dei pesci è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 90 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 94–96 OPAn. L'autorizzazione può essere vincolata ai seguenti oneri riguardanti la documentazione:

- registro di controllo dell'effettivo degli animali;
- frequenza o orario dei pasti;
- impiego dei pesci per il trattamento e la durata di permanenza nella vasca terapeutica;
- sorveglianza degli acquari e delle vasche terapeutiche: temperatura, pH, cambio dell'acqua.

Qualifica della persona responsabile dell'accudimento degli animali

Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione la persona responsabile dell'accudimento degli animali deve essere un guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. 1 OPAn). Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, es. nelle detenzioni professionali di pesci Garra rufa, è sufficiente una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP, cfr. art. 85 cpv. 2 OPAn).

Requisiti minimi della detenzione dei pesci come oneri nell'autorizzazione (art. 98 OPAn)

Alimentazione

I pesci devono essere alimentati quotidianamente con cibo nutriente disponibile in commercio.

Temperatura dell'acqua

Occorre evitare repentini sbalzi di temperatura di oltre 3°C, ad es. quando scende la temperatura di notte o quando i pesci vengono spostati in un altro acquario, poiché, essendo animali eterotermi, non sopportano rapidi cambiamenti della temperatura ambiente.

Secondo la letteratura scientifica, i Garra rufa tollerano bene temperature dell'acqua tra i 15 e i 28°C; anche temperature fino a 32°C, come si trovano nelle vasche terapeutiche, non rappresentano un problema per un periodo limitato. A lungo termine, tuttavia, tali temperature possono causare disturbi di riproduzione, il che dimostra che simili condizioni sono fonte di stress per i pesci.

Pertanto, stando alle attuali conoscenze scientifiche, i Garra rufa non devono essere tenuti in acqua con una temperatura superiore ai 30°C. Dopo un mese di cura terapeutica a 30–32°C, è raccomandabile concedere ai pesci una pausa (anche di almeno un mese) con temperature dai 26 ai 28°C.

Contatti sociali

I Garra rufa sono pesci che vivono in stormi, pertanto devono essere tenuti almeno dieci pesci nella stessa vasca.

Struttura degli acquari e delle vasche terapeutiche

Gli acquari devono essere provvisti di possibilità di ritiro; a tale scopo si addicono radici, tane, pietre, piante o anche vasi di argilla.

Affinché i pesci possano rovistare bene sul fondo dell'acquario, quest'ultimo deve essere adattato alle dimensioni della loro bocca e non deve contenere oggetti taglienti per evitare che gli animali si feriscano.

Qualità dell'acqua

Secondo la letteratura scientifica, l'acqua moderatamente dura soddisfa al meglio i bisogni dei pesci Garra rufa.

Il pH dell'acqua deve essere controllato regolarmente e tenuto costante. I valori pH mutevoli sono estremamente nocivi per gli animali. Il livello ottimale è compreso tra un pH 7 e 8.

La quantità di nitrito nell'acqua dell'acquario deve essere praticamente pari a zero.

L'indicatore della qualità dell'acqua è la quantità di nitrato, che deve essere inferiore a 150mg/l.

Volume dell'acqua

I pesci di una lunghezza compresa tra i 10 e 13 cm necessitano di 3 – 5 litri d'acqua per 1 cm di pesce, tuttavia l'acquario dovrebbe contenere almeno 400 litri.

Per le vasche terapeutiche o nel commercio specializzato di animali (breve detenzione): per i pesci di una lunghezza superiore ai 10 cm si raccomanda un volume minimo di un litro per 1 cm di pesce, tuttavia almeno 120 litri.

Impianto tecnico dell'acquario

L'acquario deve essere provvisto di riscaldamento, un sistema di filtraggio e luce appropriata. Dato che il tenore di ossigeno dell'acqua scende notevolmente con l'aumentare della temperatura, a temperature superiori ai 30°C l'acqua deve essere arricchita di ossigeno, ad esempio creando sufficiente movimento dell'acqua in superficie (tramite una cosiddetta pietra dell'aria).

Trattamento dei pesci nell'ambito dell'utilizzo a scopo medico (art. 99 OPAn)

I pesci devono essere spostati con riguardo. Per spostare i pesci in un'altra vasca può essere utilizzata una rete, a condizione però che venga immersa in un recipiente possibilmente grande per impedire che i pesci siano tolti dall'acqua durante lo spostamento.

Se i pesci vengono spostati ai fini della terapia, la qualità dell'acqua e la temperatura nel vivaio e nella vasca terapeutica devono essere identiche.

Prima della terapia i pazienti devono lavarsi accuratamente sotto la doccia.

Legislazione: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 lett. a LPAn Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a. *dignità*: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato;

Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 85 cpv. 1-2 OPAn Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

¹ Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 90 cpv. 2 lett. a + b OPAn Detenzione professionale di animali selvatici

² Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

- a. i giardini zoologici, i circhi, [...] e gli impianti gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
- b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;

Art. 94 cpv. 1-2 OPAn Procedura di autorizzazione

¹ Per la domanda d'autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209 capoverso 4.

² La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

Art. 95 cpv. 1 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo;

